

Procedura negoziata per l'affidamento, in regime di Accordo quadro, ai sensi dell'articolo 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, della fornitura di prodotti software.

Capitolato Tecnico

Articolo 1

(Oggetto e durata dell'appalto)

1. La procedura ha per oggetto la somministrazione, su richiesta ed a discrezione dell'Amministrazione, di prodotti *software* per postazioni di lavoro informatiche e per sistemi *server*.
2. È prevista la fornitura di tutte le tipologie di prodotti software standard offerti in abbonamento ed in vendita al pubblico dai produttori elencati nelle righe da 1 a 8 del Modulo Offerta economica. È altresì prevista la fornitura anche di software di altri produttori, che si intendono tutti ricompresi nella riga 9 del Modulo Offerta economica; in tal caso troverà applicazione la procedura di cui all'articolo 2, comma 4.
3. L'appalto ha durata triennale a decorrere dalla data di stipula del contratto.
4. La stipula del contratto non configura per l'appaltatore un diritto di esclusiva per la somministrazione dei relativi prodotti.
5. In considerazione dei luoghi in cui si svolgerà la somministrazione, la sua esecuzione sarà sottoposta a speciali misure di sicurezza, finalizzate al sicuro funzionamento della Amministrazione. Tali misure riguardano essenzialmente le modalità di accesso alle sedi.
6. Ai fini di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 2008, si conviene che, preso atto della natura delle prestazioni oggetto dell'appalto e dei luoghi di esecuzione, non sussistono rischi da interferenza e pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI.
7. L'importo massimo complessivo stimato della somministrazione per tutta la durata contrattuale è pari ad euro 214.000,00 al netto dell'IVA. La predetta indicazione viene fornita a mero titolo informativo e non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, che rimane libera di acquistare sulla base di proprie esigenze e valutazioni, senza che per tale fatto l'appaltatore possa avanzare pretese di sorta. Analogamente, i coefficienti di peso indicati nel Modulo Offerta economica non sono in alcun modo vincolanti in ordine alla proporzionalità nell'acquisto di prodotti che l'Amministrazione effettuerà dai vari produttori elencati nella suddetta Tabella, rilevando ai soli fini del calcolo dello "Sconto medio pesato", come indicato nella Lettera di invito.

Articolo 2

(Modalità di esecuzione dell'appalto)

1. La piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali sarà verificata dall'Amministrazione, in ogni suo aspetto e senza esclusione di alcuno degli obblighi

posti a carico dell'appaltatore dal presente capitolato o dagli atti da esso richiamati, a mezzo di un dipendente responsabile per l'Amministrazione della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, di seguito RA, e di un suo sostituto. L'Amministrazione può in ogni momento sostituire il proprio RA, dandone semplice comunicazione scritta all'appaltatore. Resta inteso che il RA non ha compiti di direzione – neppure indiretta – dell'attività del personale dell'appaltatore.

2. L'appaltatore è obbligato, per tutto il periodo di vigenza del contratto, a fornire, senza esclusioni né limitazioni, tutti i prodotti *software* standard offerti in abbonamento ed in vendita al pubblico dai produttori elencati nel prospetto di offerta per il corrispettivo determinato dall'applicazione al prezzo (al netto degli oneri di spedizione e consegna che restano a carico dell'appaltatore) indicato nei siti Internet ufficiali di vendita *on-line* del produttore alla data di ricevimento dell'ordine dell'Amministrazione dello sconto percentuale (valori ammessi: maggiore o uguale a zero) offerto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettere a) e b).
3. Ciascuna fornitura sarà richiesta dall'Amministrazione tramite l'emissione di un ordine formale, da inoltrarsi anche a mezzo *e-mail*. La consegna dei prodotti di volta in volta richiesti dovrà essere eseguita entro 15 giorni continuativi dalla data dell'ordine. L'ordine dovrà indicare analiticamente per ciascun prodotto il prezzo al pubblico e la percentuale di variazione offerta; su richiesta dell'appaltatore all'ordine sarà allegata una copia della pagina del sito ufficiale del produttore da cui risulti il prezzo al pubblico del giorno dell'ordine.
4. L'Amministrazione si riserva, nell'ambito del contratto, di ordinare prodotti *software* offerti al pubblico da produttori diversi da quelli elencati nelle righe da 1 a 8 del Modulo Offerta economica. In tal caso, il prezzo sarà stabilito di volta in volta con la seguente procedura: il RA richiederà via *e-mail* all'appaltatore un'offerta indicando gli estremi del *software* da fornire; l'appaltatore, entro 15 giorni continuativi dalla richiesta dovrà far pervenire via *e-mail* al RA un'offerta relativa ai prodotti richiesti. I corrispettivi richiesti in tale offerta non dovranno essere superiori a quelli risultanti dall'applicazione al prezzo di tali prodotti pubblicato sul sito (italiano, in ambito Euro o del paese d'origine) di vendita *on-line* del produttore, della percentuale di sconto indicata dall'appaltatore nella riga n. 9 del Modulo Offerta economica. Qualora ritenga congrua l'offerta, l'Amministrazione provvederà entro i successivi dieci giorni lavorativi all'emissione dell'ordine relativo per *e-mail*. Il termine massimo di consegna sarà di 30 giorni continuativi a decorrere dalla data dell'ordine. Agli ordini evasi sulla base della procedura di cui al presente comma verranno applicate le medesime condizioni e modalità di liquidazione degli importi dovuti previste per le forniture ordinarie. L'importo complessivo degli ordini emessi dall'Amministrazione ai sensi del presente comma è indicativamente non superiore ad euro 10.000,00 al netto dell'IVA per ciascun anno di vigenza del contratto.
5. Laddove nel corso di vigenza del contratto uno dei *link* ai siti ufficiali di vendita *on-line* elencati nel Modulo Offerta economica dovesse subire aggiornamenti da parte del produttore ovvero non fosse più consultabile attraverso Internet, il RA comunicherà, tramite messaggio *e-mail*, il nuovo *link* di riferimento all'appaltatore che dovrà

rispondere per accettazione, per iscritto od in forma elettronica, entro 15 giorni continuativi dalla data della comunicazione. La variazione dovrà essere recepita obbligatoriamente dall'appaltatore se il nuovo sito di riferimento è dedicato al mercato italiano. Laddove non fosse più disponibile per un produttore un sito *on-line* dedicato al mercato italiano, sarà comunicato un sito internazionale nell'ambito Euro. In quest'ultimo caso l'appaltatore ha la facoltà di accettare o rigettare l'applicazione della variazione percentuale indicata nel prospetto di offerta per tale produttore ai prezzi indicati nel sito internazionale comunicato. Resta comunque fermo che, anche in caso di rigetto, l'appaltatore dovrà garantire, a partire dalla data della comunicazione del RA, l'applicazione sui prezzi riportati nel sito internazionale nell'ambito Euro indicato nella medesima comunicazione di una percentuale di variazione non meno vantaggiosa per l'Amministrazione di quella indicata nella riga 9 del Modulo Offerta economica per la categoria "Altri produttori".

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare per iscritto ciascuno dei termini di cui al presente articolo, anche in relazione a proprie esigenze, fino ad un massimo di 60 giorni per ciascun termine. Ove la proroga disposta per esigenze dell'Amministrazione non superi tale durata, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.
7. La consegna del *software* avverrà ordinariamente mediante la messa a disposizione di una procedura *on-line* per il suo *download*. Laddove non fosse possibile la modalità *on-line* essa dovrà essere effettuata a cura e spese dell'appaltatore, negli orari e presso i locali indicati dal RA. Con cadenza semestrale, l'appaltatore ha l'obbligo di redigere un resoconto degli ordini inoltrati nel semestre e delle relative consegne, che dia conto: a) delle quantità ordinate distinte per tipologia di prodotto, b) dell'importo dei singoli ordini, c) dell'importo complessivo ordinato nel semestre, con riferimento a ciascuna tipologia di prodotto. Resta ferma la possibilità per il RA di concordare la consegna *on-site*.
8. I prodotti *software* forniti saranno coperti dalle forme di garanzia previste dalla legge per il pubblico o, se migliorative per il cliente, dal produttore. In caso di malfunzionamenti dei prodotti *software* oggetto dell'appalto, l'appaltatore si farà carico di tutti gli oneri di interfaccia presso i produttori affinché l'Amministrazione possa usufruire dei servizi previsti dalla garanzia: gli interventi in garanzia sui prodotti e la loro eventuale sostituzione dovranno essere effettuati presso le sedi e tutti gli oneri connessi saranno a carico dell'appaltatore. Compatibilmente con i tempi previsti dalle garanzie dei produttori, l'appaltatore, in caso di malfunzionamento, dovrà attivare i servizi in garanzia entro 15 giorni continuativi dalla segnalazione del malfunzionamento da parte dell'Amministrazione.
9. Restano fermi, per l'intera durata dell'appalto, i termini previsti dal codice civile per la denuncia dei vizi occulti.

Articolo 3

(Aggiudicazione)

1. Nel Modulo Offerta economica dovranno essere indicati, a pena di **inammissibilità**:
 - a) nelle righe da 1 a 8 della colonna “Percentuale sconto offerta (Sc), lo sconto percentuale (che dovrà essere espresso con due cifre decimali e potrà essere maggiore o uguale a zero) offerto dal soggetto concorrente sul prezzo di acquisto *on-line* dei prodotti disponibili su ciascuno dei siti dei produttori elencati nella colonna “Produttore”. Il prezzo sul quale sarà applicato lo sconto sarà quello pubblicato *on-line* alla data dell'ordine. Si precisa che la percentuale di sconto offerta per un produttore si intenderà valida per tutti i prodotti *software* ricompresi nel listino del produttore medesimo;
 - b) nella riga 9 della colonna “Percentuale sconto offerta (Sc), lo sconto percentuale (che dovrà essere espresso con due cifre decimali e potrà essere maggiore o uguale a zero) offerto dal soggetto concorrente sul prezzo di acquisto *on-line* dei prodotti disponibili sui siti di vendita al pubblico dei produttori non ricompresi nelle precedenti righe da 1 a 8. Il prezzo sul quale sarà applicato lo sconto sarà quello pubblicato *on-line* alla data dell'ordine. Si precisa che la percentuale di sconto offerto nella riga 9 della colonna 2 si intenderà valida per tutti i prodotti *software* ricompresi nei listini dei produttori diversi da quelli di cui alla precedente lettera a);

Maggiori dettagli sono riportati nella Lettera di invito.

2. Nelle percentuali di sconto offerte si intende compreso ogni onere o spesa aggiuntiva, di qualsiasi natura, sia tecnica sia economica o comunque connessa con l'esecuzione dell'oggetto del presente capitolato, anche determinati dalle peculiari condizioni di accessibilità e di agibilità dei locali in cui dovranno essere consegnati i prodotti oggetto della fornitura.

Articolo 4

(Oneri dell'appaltatore)

1. Nelle percentuali di sconto offerte si intendono ricompresi tutti indistintamente gli oneri ed i compensi riferentisi alla completa e perfetta esecuzione delle forniture oggetto dell'appalto, compreso anche quanto non specificato nel presente capitolato. A puro titolo esemplificativo, sono a carico dell'appaltatore:
 - a) tutte le prestazioni necessarie a qualsiasi titolo per l'esecuzione della fornitura e le spese di trasporto e consegna del materiale, anche ripartita, presso i locali della che saranno indicati al momento dell'ordine dal RA;
 - b) tutti i rischi di perdite e danni durante il trasporto e fino all'effettiva consegna presso i locali di destinazione;
 - c) tutti gli oneri connessi all'accesso al centro storico di Roma, nonché alla necessità di eseguire le prestazioni in stabili quotidianamente e

continuativamente funzionanti: l'appaltatore dovrà, pertanto, sottostare alle regole, usi ed orari di volta in volta vigenti, e tempestivamente comunicate, per quanto riguarda l'esecuzione delle forniture, allo scopo di non arrecare disturbo alcuno allo svolgimento dell'attività.

2. L'appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare a chiunque collabori alle attività oggetto del presente appalto la piena e totale riservatezza sulle informazioni, le notizie ed i dati di qualsiasi natura, di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività medesime. Dette informazioni, notizie e dati non debbono essere in alcun modo e forma comunicate o divulgate a soggetti diversi da quelli specificamente abilitati e competenti, né debbono essere utilizzate dall'appaltatore o da parte di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli strettamente connessi all'esecuzione del presente atto. Inoltre, senza la previa autorizzazione di questa Amministrazione, nessuna informazione, notizia o dato relativo al contenuto o all'esecuzione del contratto d'appalto potrà essere comunicato o divulgato, neppure a titolo di referenza commerciale. La preventiva autorizzazione di cui sopra non è necessaria nel caso di partecipazione dell'appaltatore quale concorrente alle gare pubbliche e nei soli limiti di quanto previsto a tale fine dalla vigente normativa. È fatto divieto di utilizzare il logo dell'Amministrazione. Il presente comma integra un patto autonomo. Pertanto, gli obblighi e i divieti in esso previsti, che non sono soggetti a scadenza, permangono e vincolano le parti anche in caso di inefficacia del contratto stipulato con l'appaltatore.
3. L'Amministrazione può chiedere l'immediato allontanamento del personale che:
 - a) non abbia rispettato le norme e le prescrizioni di cui al comma 5;
 - b) abbia violato norme di sicurezza e/o antincendio o abbia tenuto comportamenti particolarmente gravi.
4. L'appaltatore terrà indenne l'Amministrazione, anche rinunciando a qualsiasi azione a titolo di rivalsa e obbligandosi a manlevarla nel caso in cui fosse convenuta in giudizio, nei confronti di qualsiasi pretesa risarcitoria avanzata dai propri dipendenti o da dipendenti dell'Amministrazione o da terzi per danni patrimoniali o non patrimoniali, arrecati a persone o cose nell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente appalto, ancorché derivanti da direttive impartite dall'Amministrazione medesima.
5. L'appaltatore è obbligato alla piena e tempestiva osservanza, quali specifiche obbligazioni contrattuali:
 - a) delle norme vigenti in materia di assicurazioni, assistenza e previdenza, nonché di quelle relative alla disciplina del rapporto di lavoro in genere, e di tutti gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti e/o accordi collettivi di lavoro applicabili, comprese le condizioni normative, retributive e contributive;
 - b) dell'articolo 2087 del codice civile e di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, in quanto applicabili alle situazioni ambientali e lavorative presenti in riferimento alle normative interne.

6. L'appaltatore deve osservare e far osservare agli addetti all'appalto le disposizioni di ordine interno che fossero comunicate dall'Amministrazione, nonché tutte le misure di sicurezza predisposte dall'Amministrazione, ivi comprese quelle relative ai luoghi, alle informazioni e alla tutela del patrimonio.
7. L'appaltatore assume, quale specifica obbligazione contrattuale, tutti gli obblighi di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 5

(Esecuzione della fornitura – Penali)

1. In caso di ritardo di consegna rispetto ai termini di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, come eventualmente prorogati ai sensi del comma 6, sarà applicata, per ogni giorno lavorativo (escluso il sabato) di ritardo, una penale pari all'1% dell'importo pattuito (IVA esclusa) dei materiali oggetto del ritardo, fino ad un importo massimo pari al 5% dell'importo stesso (IVA esclusa).
2. In caso di ritardata esecuzione delle prestazioni in garanzia ai sensi di quanto previsto all'articolo 2, comma 8, sarà applicata una penale di 50,00 euro per ogni giorno continuativo di ritardo. L'importo delle penali applicate ai sensi del presente comma non potrà in ogni caso superare l'importo (IVA esclusa) liquidato dall'Amministrazione all'Appaltatore per l'acquisto del prodotto software per il quale non è stata prestata la prevista garanzia.
3. L'applicazione e il pagamento della penale non esimono l'appaltatore dall'esecuzione della prestazione non eseguita o dal rifacimento di quella non esattamente eseguita.

Articolo 7

(Certificazioni)

1. L'esecuzione delle forniture oggetto del presente capitolato risulterà dall'accertamento della regolare esecuzione da eseguirsi entro 30 giorni dalla data di completamento della consegna dei prodotti oggetto dell'ordine e da apporre in calce ai relativi ordini a cura del RA.
2. Entro 30 giorni dal termine di ciascuna annualità di vigenza del contratto verrà redatto il certificato di regolare esecuzione relativo al complesso delle prestazioni contrattuali a cui saranno allegati i resoconti semestrali di cui all'articolo 2, comma 7, sottoscritti dal RA.

Articolo 8

(Pagamenti)

1. Il pagamento dell'importo riferito ai singoli ordini di cui all'articolo 2 avverrà entro 60 giorni dalla data del relativo accertamento della regolare esecuzione di cui all'articolo 7, comma 1. Il termine di 60 giorni decorre dalla data di ricevimento della fattura nei

casi in cui tale data sia successiva a quella dell'accertamento della regolare esecuzione.

2. Maggiori dettagli sono riportati nello Schema di Contratto.